



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I
RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1
“*VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE*” PER
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO**

Aggiornamento: ottobre 2022



TITOLO I – ISTITUZIONE	4
CAPO I – AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	4
Art. 1 (Istituzione)	4
Art. 3 (Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione)	5
Art. 4 (Durata e modificazioni della convenzione)	6
CAPO II – CONFERENZA DEI SINDACI, DEI PRESIDENTI DELLE UNIONI MONTANE E DELLE PROVINCE	6
Art. 5 (Conferenza)	6
Art. 6 (Rappresentanza)	6
Art. 7 (Bacini Territoriali Omogenei, B.T.O.)	6
TITOLO II – FUNZIONAMENTO	7
CAPO I – AUTORITÀ D'AMBITO	7
Art. 8 (Organi)	7
Art. 9 (Composizione, funzionamento, sede dell'Autorità d'Ambito)	7
Art. 10 (Presidente dell'Autorità d'Ambito)	8
Art. 11 (Pubblicazione e forme di consultazione)	8
CAPO II – GLI UFFICI	9
SEZIONE I – INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI	9
Art. 12 (Articolazione degli Uffici)	9
Art. 13 (Direttore dell'Autorità d'Ambito)	9
Art. 14 (Status dei Dipendenti dell'Autorità d'Ambito)	9
SEZIONE II – COMPITI DEGLI UFFICI	9
Art. 15 (Definizione)	9
Art. 16 (Competenze)	10
TITOLO III – PRODUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO	10
CAPO I – INDIVIDUAZIONE DELLE GESTIONI	10
Art. 17 (Organizzazione del Servizio Idrico Integrato-criteri e procedure)	10
Art. 18 (Tariffa del Servizio Idrico Integrato)	10
Art. 19 (Autorizzazioni relative alla realizzazione delle infrastrutture)	11
CAPO II – ACCESSO E CONTROLLO	11
Art. 20 (Tutela dei diritti degli utenti)	11
Art. 21 (Controllo, pubblicazione e accesso)	11
TITOLO IV - NORME FINANZIARIE E FINALI	12
Art. 22 (Rapporti finanziari)	12
Art. 23 (Dotazione dell'Autorità d'Ambito)	12
Art. 24 (Norma finale)	12
ALLEGATI:	13
ALLEGATO A	13
Elenco dei Comuni compresi nell'A.T.O. N.1	13
ALLEGATO B	15
Elenco dei Comuni appartenenti ai B.T.O. ed alle Unioni Montane	15
ALLEGATO C	17
Dati territoriali dei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 1	17
ALLEGATO D	22



<i>Quote di Rappresentatività dei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 1.</i>	<i>22</i>
ALLEGATO E	27
<i>Quote di rappresentatività delle Province, dei Bacini Territoriali Omogenei e delle Unioni Montane appartenenti all'A.T.O. n. 1.</i>	<i>27</i>

TITOLO I – ISTITUZIONE

CAPO I – Ambito Territoriale Ottimale

Art. 1 (Istituzione)

Ai sensi della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13 è istituito, per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n° 1 " Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" dotato di soggettività giuridica autonoma e disciplinato dalla Convenzione sottoscritta dagli enti nel 2002.

Ai sensi della Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della L.R. n. 13/1997.

(Enti Locali partecipanti)

Partecipano all'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ", nelle forme e nei modi previsti dalla citata Legge, i Comuni ricompresi nell'elenco contenuto nell'allegato A alla presente convenzione, le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, le Unioni Montane di cui all'allegato B.

Art. 2 (Modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale)

Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, modifichi l'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ", includendo nuovi Comuni od escludendone altri, anche in ambito interregionale, come previsto nei commi 4 e 5 dell'art.2 L.R. 13/97, la presente convenzione verrà modificata di conseguenza ed approvata dall'Autorità d'Ambito. Le quote di rappresentanza dei singoli Enti Locali partecipanti all'Ambito e le perimetrazioni dei Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) interessati dalle suddette modificazioni sono rideterminate automaticamente tenuto conto delle variazioni intervenute e sulla base dei criteri stabiliti all'art.6 della presente convenzione. I Comuni subentranti dovranno approvare la convenzione nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito è autorizzato a sottoscrivere la convenzione di adesione.

Art. 3 (Finalità ed oggetto della convenzione di cooperazione)

Tra gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. n° 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", si stipula la presente convenzione di cooperazione al fine di esercitare in forma associata le funzioni relative al Servizio Idrico Integrato di cui alla D.Lgs. n. 152/2006 e alla L.R. n. 13/97, comprensive della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue, della relativa riutilizzazione, del conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature. In particolare, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi di pianificazione Regionale e di Bacino adottati, tali funzioni saranno finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la protezione e la tutela delle risorse idriche, la pianificazione degli usi nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile in un'ottica di rinnovabilità della risorsa, con esclusione della disciplina della produzione di energia da impianti idroelettrici;
- b) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione Regionale e di Bacino;
- c) il raggiungimento, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 ed in un congruo lasso di tempo, dell'unitarietà del regime tariffario. Questo dovrà essere definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- d) la tutela di situazioni di disagio e la tutela delle zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica previste dalle Leggi Regionali in materia, da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
- e) la valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico attraverso forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e/o all'integrazione tra i diversi soggetti secondo i criteri stabiliti nella dalla Giunta Regionale.

In questo quadro di riferimento saranno gestite in forma associata ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/97 e della presente convenzione, le seguenti funzioni:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e qualità di acque distribuite, raccolte e depurate ed in generale del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti;
- b) adozione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato;
- c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari, definizione del piano finanziario relativo al programma di cui alla lettera b, sulla base di uno strumento conoscitivo costituito da un bilancio consolidato d'ambito;
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato;
- e) salvaguardia degli organismi esistenti;
- f) compimento degli atti o affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla individuazione delle modalità di cui alla lettera d; sulla base di criteri di efficacia ed economicità e con il vincolo della reciprocità degli impegni;
- g) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio anche mediante verifica costante del programma di attuazione delle politiche di risparmio idrico;
- h) definizione ed attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;
- i) organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il servizio idrico integrato.

L'Autorità d'Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra conforma la propria attività alle norme statali e regionali in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico integrato.

Art. 4 (Durata e modificazioni della convenzione)

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni 10 (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione. La presente convenzione può essere prorogata dalle parti previa deliberazione di tutti gli enti convenzionati da adottarsi almeno 12 mesi prima della scadenza naturale, in alternativa può essere approvata una nuova convenzione per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Decorso tale termine, la Regione procede in via sostitutiva ai sensi delle vigenti leggi.

Modificazioni e/o aggiornamenti della presente convenzione possono sempre essere richiesti dagli Enti Locali partecipanti, e sono approvati con le stesse modalità di approvazione di cui alla presente convenzione.

Interventi modificativi della normativa nazionale e/o regionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione comportano adeguamento automatico della medesima mediante atto deliberativo di presa d'atto da parte dell'Autorità d'Ambito.

Le intervenute modificazioni recepite dalla Autorità d'Ambito sono comunicate agli Enti Locali convenzionati per opportuna conoscenza.

CAPO II – Conferenza dei Sindaci, dei Presidenti delle Unioni Montane e delle Province

Art. 5 (Conferenza)

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 13/97, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, come definite dall'art. 3 della presente convenzione, sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti alle Unioni Montane, dei Presidenti delle Unioni Montane, dei Presidenti delle Province, o loro rispettivi delegati, di seguito denominata Autorità d'Ambito, costituita con le modalità di rappresentanza disciplinate al successivo art. 6.

Art. 6 (Rappresentanza)

Gli Enti Locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n° 1 -"Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", sono rappresentati nell'Autorità d'Ambito di cui al successivo art. 8 nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 13/97. Le quote sono determinate riservando ai Comuni dell'Ambito il 75% della rappresentanza espressa per il 30% in base alla popolazione residente e per il 45 % in base alla superficie territoriale; alle Province è riservato il 25% delle quote determinate in modo da garantire in sommatoria uguale rappresentatività alle due Province (50 % alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e 50 % alla Provincia di Novara). I valori ottenuti sulla base dei criteri sopra descritti, costituiscono i criteri di calcolo su cui vengono definite le quote di rappresentanza per la prima costituzione dell'Autorità d'Ambito e sono riportati nell' Allegato D alla presente convenzione. I dati utilizzati nel calcolo della consistenza della popolazione sono quelli desunti dalla più recente rilevazione ISTAT (Allegato C). Le quote unitarie, in caso di variazioni demografiche (nuove rilevazioni ISTAT), verranno automaticamente rielaborate facendo riferimento ai criteri sopra specificati.

Art. 7 (Bacini Territoriali Omogenei, B.T.O.)



I Comuni non appartenenti alle Unioni Montane, costituiscono i Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) individuati nell'Allegato B alla presente convenzione. I Sindaci dei Comuni costituenti i Bacini Territoriali Omogenei si riuniscono in Conferenza presso il comune più popoloso sulla base dei più recenti dati ISTAT (definito Comune Centro-Zona) per eleggere il proprio rappresentante nell'Autorità d'Ambito. Al fine di garantire continuità e funzionalità all'azione dell'Assemblea dei Bacini Territoriali Omogenei, l'eventuale conferimento di delega da parte dei Sindaci deve essere di tipo permanente e può essere revocata solo al venir meno del rapporto fiduciario tipico tra delegante e delegato, in caso di cessazione della medesima, per qualunque causa, cessa automaticamente anche la Sua appartenenza all'Autorità d'Ambito. Il Sindaco delegato a rappresentare in assemblea un Bacino Territoriale Omogeneo viene eletto ogni cinque anni da una conferenza alla quale partecipano i Sindaci di tutti i Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo. Tale conferenza viene convocata dal Sindaco del Comune Centro-Zona o, in caso di mancata convocazione da parte di quest'ultimo da almeno un quarto dei Sindaci dei Comuni appartenenti al Bacino Territoriale Omogeneo. Risulta eletto quale delegato il Sindaco che consegue la maggioranza assoluta del voto dei Sindaci presenti ciascuno dei quali esprime un voto indipendentemente dalle dimensioni del Comune; il secondo eletto è il suo delegato e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Tale elezione deve avvenire secondo modalità che garantiscano equamente tutte le realtà territoriali, e comunque, in caso di mancata nomina, la rappresentanza del Bacino Territoriale Omogeneo, sarà attribuita a rotazione annuale a ciascuno dei Sindaci dei Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo, a partire dal più anziano anagraficamente. Le Conferenze dei Sindaci dei Bacini Territoriali Omogenei ed i Presidenti delle Unioni Montane elaborano proposte circa l'organizzazione del servizio idrico integrato; in particolare, per il territorio di competenza esprimono pareri circa quanto indicato al comma 2 dell'art 5 della L.R. 13/97. Il loro rappresentante nell'Autorità d'Ambito è vincolato nel suo mandato alle suddette decisioni. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune Centro-Zona che, se non altrimenti disposto, funge da Presidente; la Conferenza è altresì convocata qualora sia richiesta da uno o più Sindaci. L'Assemblea dei Sindaci del Bacino Territoriale Omogeneo può darsi un proprio Regolamento di funzionamento. Il rappresentante nell'Autorità d'Ambito consulta almeno due volte all'anno i Sindaci dei Comuni costituenti il Bacino Territoriale Omogeneo, utilizzando le forme disciplinate dall'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i. In modo analogo i Presidenti delle Unioni Montane o i loro rappresentanti consultano i Sindaci dei Comuni ricompresi nelle stesse. L'Autorità d'Ambito assicura il supporto logistico al funzionamento delle Conferenze dei Sindaci dei Bacini Territoriali Omogenei e dei Presidenti delle Unioni Montane.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

CAPO I –Autorità d'Ambito

Art. 8 (Organi)

Sono Organi dell'Autorità d'Ambito:

- a) L'Autorità d'Ambito
- b) Il Presidente

Art. 9 (Composizione, funzionamento, sede dell'Autorità d'Ambito)

L'Autorità di Ambito è formata:

- dai Sindaci rappresentanti dei Bacini Territoriali Omogenei (B.T.O.) o loro delegati designati tra i Sindaci di ciascun Bacino Territoriale Omogeneo qualora sia costituito da una pluralità di Comuni;
- dai Presidenti delle Unioni Montane o loro delegati;

- dai Presidenti delle Province o loro delegati. Ciascun rappresentante è portatore della somma delle quote degli Enti rappresentati.

Al fine d'impedire maggioranze precostituite o la formazione di raggruppamenti con peso prevalente, le deleghe ad altri componenti l'Autorità d'Ambito e/o i patti di sindacato di voto, sono considerate nulle per violazioni delle norme imperative di Diritto Pubblico che definiscono l'esercizio associato delle funzioni istituzionali di ciascun Ente Locale. I rappresentanti degli Enti Locali restano in carica sino allo scadere del loro mandato elettorale.

L'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del Budget e del Bilancio.

L'Autorità d'Ambito si riunisce in convocazione straordinaria per discutere degli argomenti all'ordine del giorno ogni qual volta la convochi il suo Presidente o su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di rappresentanza. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento d'organizzazione.

L'Autorità d'Ambito è validamente costituita allorquando siano presenti la maggioranza delle quote in conferenza, sempre che sia assicurata almeno la presenza di una delle due Province, di un rappresentante delle Unioni Montane e di un rappresentante dei Bacini Territoriali Omogenei.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno delle quote di rappresentanza. Nel caso manchi il numero legale, il Presidente provvede alla convocazione di una nuova seduta con identico o.d.g. da tenersi entro 8 giorni, nella quale l'Autorità d'Ambito è validamente costituita con la presenza di 1/3 delle quote di rappresentanza e delibera a maggioranza della metà più una delle quote di rappresentanza presenti.

Nelle materie di cui al comma 2 art. 5 L.R. 13/97, l'Autorità d'Ambito delibera in prima convocazione a maggioranza dei 2/3 delle quote di rappresentanza. In seconda seduta, da tenersi entro 15 giorni dalla precedente, per discutere unicamente i punti dell'o.d.g. non compiutamente definiti nella seduta precedente, le proposte sono approvate con la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza.

L'Autorità d'Ambito ha un proprio Regolamento Generale di funzionamento.

La sede dell'Autorità d'Ambito è stabilita presso la Provincia di Novara, nella Provincia del Verbano Cusio Ossola ha sede l'Ufficio Decentrato con funzioni di raccordo tra il territorio e l'Autorità d'Ambito.

Art. 10 (Presidente dell'Autorità d'Ambito)

L'Autorità di Ambito, ogni cinque anni elegge, a scrutinio palese, nel suo seno, a maggioranza qualificata dei 2/3 della rappresentanza, il Presidente.

In caso di mancata elezione del Presidente della Conferenza tale carica è assunta dal Componente più anziano in età anagrafica tra i Componenti della Conferenza; decorso un anno ed ancora pendente tale nomina, la carica viene assunta automaticamente dal secondo componente più anziano e così via, in ordine di età, a turnazione annuale.

Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di Legge l'Autorità d'Ambito ed esercita ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, convoca e presiede, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Unioni Montane e delle Province;

Il Presidente dell'Autorità d'Ambito provvede a trasmettere agli Enti Locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati entro venti giorni dalla loro adozione. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività dell'Autorità d'Ambito.

Art. 11 (Pubblicazione e forme di consultazione)

Gli atti deliberativi dell'Autorità d'Ambito sono pubblicati per quindici giorni consecutivi nell'apposito Albo Pretorio dell'Ente.

L'Autorità d'Ambito promuove ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti Locali convenzionati in merito agli aspetti fondamentali della sua attività.

A tal fine l'Autorità d'Ambito in particolare:

- a) attua incontri sia generalizzati che nelle singole realtà territoriali con gli Enti Locali convenzionati partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, ad apposite riunioni;
- b) divulga ed illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti Locali convenzionati.

CAPO II – GLI UFFICI

SEZIONE I – Individuazione degli uffici

Art. 12 (Articolazione degli Uffici)

L'Autorità d'Ambito articola la propria organizzazione nell'Ufficio di Presidenza e nell'Ufficio Decentrato.

Alle attività degli Uffici sovrintende il Direttore dell'Autorità d'Ambito di cui al successivo art 13.

La ripartizione dei costi operativi derivanti dall'eventuale affidamento di servizi alle Province saranno definiti da apposita convenzione tra le Province e l'ATO1.

Il Regolamento Generale di organizzazione definisce le professionalità necessarie, nonché i compiti ed i rapporti degli Uffici.

L'Autorità d'Ambito, per lo svolgimento di compiti che richiedono professionalità e specializzazione, può avvalersi di collaborazioni professionali esterne mediante stipula di convenzioni da effettuarsi secondo le vigenti norme.

Art. 13 (Direttore dell'Autorità d'Ambito)

Il direttore della Autorità d'Ambito viene nominato secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Generale; svolge le funzioni di Dirigente responsabile degli Uffici.

Il direttore provvede:

- ad organizzare il funzionamento degli Uffici, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dal Regolamento Generale;
- dispone di poteri di spesa, come previsto dal D.Lgs. n. 29/93 e li esercita secondo il regolamento di contabilità dell'Autorità d'Ambito;
- partecipa alle riunioni dell'Autorità d'Ambito;
- dà esecuzione ai deliberati dell'Autorità d'Ambito;
- coordina le attività degli Uffici e ne riferisce agli organi dell'Autorità d'Ambito;
- rappresenta l'Autorità d'Ambito in giudizio.

Art. 14 (Status dei Dipendenti dell'Autorità d'Ambito)

Ai dipendenti dell'ATO1 si applica il contratto di lavoro degli enti locali e il relativo regime giuridico, previdenziale e assistenziale.

SEZIONE II – Compiti degli Uffici

Art. 15 (Definizione)

Per definizione di legge spettano agli Uffici dell'Autorità tutti gli atti di gestione interni ed a rilevanza esterna non espressamente riservati alla Conferenza.

Art. 16 (Competenze)

Spettano in particolare agli Uffici:

- a) Il controllo degli standard di efficienza ed economicità della gestione dei servizi idrici, secondo gli indirizzi dello Stato e della Regione;
- b) La direzione del controllo tecnico-gestionale sull'erogazione del servizio con relazione annuale alla Conferenza;
- c) La direzione dell'attuazione del Programma delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio nell'ambito delle direttive impartite dall'Autorità d'Ambito;
- d) La conclusione e stipulazione di accordi di programma tra le diverse Autorità d'Ambito;
- e) La stipulazione delle convenzioni ed il trasferimento della gestione del servizio agli enti gestori, ivi compreso l'uso di opere, impianti, canalizzazioni di proprietà degli Enti Locali o in loro dotazione.
- f) L'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità d'Ambito;
- g) L'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza, anche con atti di rilevanza esterna come l'espletamento delle procedure d'appalto e l'esecuzione dei lavori;
- h) Il controllo tecnico-gestionale;
- i) La dichiarazione di conformità al piano delle infrastrutture di cui all'art. 16 della L. 36/94;
- l) Il nulla osta tecnico sulle convenzioni ex art. 26 della L. 36/94, ove previsto dalla convenzione tipo di cui all'art. 1 della D.LGS. 152/2006.

TITOLO III – PRODUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

CAPO I – Individuazione delle gestioni

Art. 17 (Organizzazione del Servizio Idrico Integrato-criteri e procedure)

Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 si provvede nelle forme e nei modi determinati dall'articolo 7 della L.R. 13/97.

L'Autorità d'Ambito procede all'assegnazione dei servizi secondo i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte.

Ai soggetti gestori è affidata, e ne rispondono nei confronti degli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, la gestione del Servizio Idrico Integrato, così come definito dal D.Lgs. n. 152/2006.

I rapporti tra i soggetti gestori e l'Autorità d'Ambito sono definiti mediante la stipula di convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione Piemonte.

Art. 18 (Tariffa del Servizio Idrico Integrato)

La tariffa d'Ambito costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato ed è dovuta dall'utenza nell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1.

L'Autorità d'Ambito determina la tariffa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della L. 36/94 perseguendo principi di solidarietà e di gradualità e prevedendo specifiche modulazioni tenuto conto di situazioni di disagio e di marginalità socio-economiche.



L'omogeneità del sistema tariffario verrà raggiunta in fasi successive, a partire dai singoli Bacini Territoriali Omogenei e dalle singole Unioni Montane per poi essere estesa all'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1.

In applicazione del principio di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica come previsto dalla legislazione regionale in materia. L'Autorità d'Ambito destina una quota della tariffa, pari al 5%, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni Montane che, nel rispetto degli accordi di programma, predispongono l'attuazione degli interventi connessi alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione del territorio montano.

Art. 19 (Autorizzazioni relative alla realizzazione delle infrastrutture)

Gli Enti Locali convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore, per la durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, ad utilizzare conformemente alle disposizioni vigenti e future, il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del Servizio.

I soggetti gestori dovranno realizzare le suddette opere e/o interventi in conformità alle norme attuali e future in materia di tutela del territorio e valutazione degli impatti ambientali arrecando il minor disagio possibile e comunque dovranno presentare all'Autorità d'Ambito e realizzare, Piani di Monitoraggio Ambientale, in fase di cantierizzazione e messa a regime dell'opera, nonché ripristinare integralmente i siti ed i luoghi interessati dai lavori.

CAPO II – Accesso e controllo

Art. 20 (Tutela dei diritti degli utenti)

L'Autorità d'Ambito assicura che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 ed adottino le rispettive Carte dei Servizi secondo quanto previsto dal Decreto Legge del 12 maggio 1995 n. 163. Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti gestori devono contenere specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sopra stabilito. Le stesse convenzioni disciplinano inoltre l'obbligo dei gestori di fornire agli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

Gli Enti Locali convenzionati s'impegnano a fornire, per la durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, ogni utile informazione e supporto alle attività necessarie al rispetto degli adempimenti istituzionali previsti dalle disposizioni in materia di servizio idrico integrato definite dall'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (Arera). Nel caso di trasferimento di dati personali lo stesso avverrà nel rispetto di quanto disposto dalla normativa AGID e adottando tutte le misure normative, tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati come previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 21 (Controllo, pubblicazione e accesso)



La relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio e le deliberazioni della conferenza sono trasmesse, per il tramite dei Comuni Centro-Zona, ad ogni Ente Locale facente parte dell'Autorità d'Ambito.

Per ogni atto dell'Autorità d'Ambito si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli Enti Locali costitutivi dell'Autorità d'Ambito.

TITOLO IV - NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 22 (Rapporti finanziari)

L'Autorità d'Ambito ha autonomia patrimoniale, finanziaria ed economica, per tutte le operazioni connesse alla propria attività.

L'Autorità d'Ambito approva il budget entro il 31 dicembre.

L'Autorità d'Ambito approva il Bilancio chiuso al 31 dicembre entro il 30 aprile dell'anno successivo, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.

L'Autorità d'Ambito ha una propria Tesoreria.

Le spese di funzionamento dell'Autorità d'Ambito sono integralmente coperte attraverso i canoni di concessione o affidamento del servizio idrico integrato determinati dall'Autorità medesima e versati dai soggetti gestori in base ad apposite norme fissate nelle convenzioni e nei relativi disciplinari.

Art. 23 (Dotazione dell'Autorità d'Ambito)

All'Autorità d'Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Tutti i beni destinati al pubblico servizio del ciclo completo delle acque, di proprietà dei singoli Enti Locali o degli enti gestori salvaguardati, secondo le norme di legge vigenti restano di proprietà degli stessi; della consistenza è redatto apposito elenco.

I beni delle gestioni esistenti di cui sia deliberata la trasformazione, liquidazione o comunque la cessazione, appartengono agli Enti Locali di riferimento e, secondo le norme vigenti, sono attribuiti in uso alle nuove gestioni deliberate dall'Autorità d'Ambito.

Art. 24 (Norma finale)

Con cadenza annuale, il Presidente dell'Autorità d'Ambito convoca la Conferenza Generale di tutti gli Enti Locali partecipanti all'Ambito al fine di discutere e valutare se le problematiche relative all'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed in particolare le norme della presente convenzione mantengano funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.

Eventuali modificazioni e/o integrazioni proposte ed approvate in tale sede, votate all'unanimità dall'Autorità d'Ambito e successivamente approvate da tutti i Consigli degli Enti Locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n.1 costituiscono modificazione della presente convenzione.

Eventuali modificazioni territoriali degli enti convenzionati comporteranno la rettifica automatica della presente convenzione. L'Autorità d'Ambito ne prende atto con propria deliberazione apportando le conseguenti variazioni alle quote di rappresentanza.

ALLEGATI:

ALLEGATO A

Elenco dei Comuni compresi nell'A.T.O. N.1

Cod	Comune	Prov.	Cod	Comune	Prov.
1	Agrate Conturbia	Novara	44	Castelletto Sopra Ticino	Novara
2	Ameno	Novara	45	Cavaglietto	Novara
3	Antrona Schieranco	VCO	46	Cavaglio d' Agogna	Novara
4	Anzola d'Ossola	VCO	47	Cavallirio	Novara
5	Arizzano	VCO	48	Ceppo Morelli	VCO
6	Armeno	Novara	49	Cerano	Novara
7	Arola	VCO	50	Cesara	VCO
8	Arona	Novara	51	Colazza	Novara
9	Aurano	VCO	52	Comignago	Novara
10	Baceno	VCO	53	Cossogno	VCO
11	Bannio Anzino	VCO	54	Craveggia	VCO
12	Barengo	Novara	55	Cressa	Novara
13	Baveno	VCO	56	Crevoladossola	VCO
14	Bee	VCO	57	Crodo	VCO
15	Belgirate	VCO	58	Cureggio	Novara
16	Bellinzago Novarese	Novara	59	Divignano	Novara
17	Beura Cardezza	VCO	60	Domodossola	VCO
18	Biandrate	Novara	61	Dormelletto	Novara
19	Boca	Novara	62	Druogno	VCO
20	Bognanco	VCO	63	Fara Novarese	Novara
21	Bogogno	Novara	64	Fontaneto d'Agogna	Novara
22	Bolzano Novarese	Novara	65	Formazza	VCO
23	Borgo Ticino	Novara	66	Galliate	Novara
24	Borgolavezzaro	Novara	67	Garbagna Novarese	Novara
25	Borgomanero	Novara	68	Gargallo	Novara
26	Borgomezzavalle	VCO	69	Gattico-Veruno	Novara
27	Briga Novarese	Novara	70	Germagno	VCO
28	Briona	Novara	71	Ghemme	Novara
29	Brovello Carpugnino	VCO	72	Ghiffa	VCO
30	Calasca Castiglione	VCO	73	Gignese	VCO
31	Caltignaga	Novara	74	Gozzano	Novara
32	Cambiasca	VCO	75	Granozzo con Monticello	Novara
33	Cameri	Novara	76	Gravellona Toce	VCO
34	Cannero Riviera	VCO	77	Grignasco	Novara
35	Cannobio	VCO	78	Curro	VCO
36	Caprezzo	VCO	79	Intragna	VCO
37	Carpignano Sesia	Novara	80	Inverio	Novara
38	Casalbeltrame	Novara	81	Landiona	Novara
39	Casale Corte Cerro	VCO	82	Lesa	Novara
40	Casaleggio Novara	Novara	83	Loreglia	VCO
41	Casalino	Novara	84	Macugnaga	VCO
42	Casalvolone	Novara	85	Madonna del Sasso	VCO
43	Castellazzo Novarese	Novara	86	Maggiora	Novara



Cod	Comune	Prov.	Cod	Comune	Prov.
87	Malesco	VCO	134	Santa Maria Maggiore	VCO
88	Mandello Vitta	Novara	135	Sillavengo	Novara
89	Marano Ticino	Novara	136	Sizzano	Novara
90	Masera	VCO	137	Soriso	Novara
91	Massino Visconti	Novara	138	Sozzago	Novara
92	Massiola	VCO	139	Stresa	VCO
93	Meina	Novara	140	Suno	Novara
94	Mergozzo	VCO	141	Terdobbiate	Novara
95	Mezzomerico	Novara	142	Toceno	VCO
96	Miasino	Novara	143	Tornaco	Novara
97	Miazzina	VCO	144	Trarego Viggiona	VCO
98	Momo	Novara	145	Trasquera	VCO
99	Montecrestese	VCO	146	Trecate	Novara
100	Montescheno	VCO	147	Trontano	VCO
101	Nebbiuno	Novara	148	Valle Cannobina	VCO
102	Nibbiola	Novara	149	Valstrona	VCO
103	Nonio	VCO	150	Vanzone con S. Carlo	VCO
104	Novara	Novara	151	Vaprio d'Agogna	Novara
105	Oggebbio	VCO	152	Varallo Pombia	Novara
106	Oleggio	Novara	153	Varzo	VCO
107	Oleggio Castello	Novara	154	Verbania	VCO
108	Omegna	VCO	155	Vespolate	Novara
109	Ornavasso	VCO	156	Vicolungo	Novara
110	Orta San Giulio	Novara	157	Vignone	VCO
111	Pallanzeno	VCO	158	Villadossola	VCO
112	Paruzzaro	Novara	159	Villette	VCO
113	Pella	Novara	160	Vogogna	VCO
114	Pettenasco	Novara			
115	Piedimulera	VCO			
116	Pieve Vergonte	VCO			
117	Pisano	Novara			
118	Pogno	Novara			
119	Pombia	Novara			
120	Prato Sesia	Novara			
121	Premeno	VCO			
122	Premia	VCO			
123	Premosello Chiovenda	VCO			
124	Quarna Sopra	VCO			
125	Quarna Sotto	VCO			
126	Re	VCO			
127	Recetto	Novara			
128	Romagnano Sesia	Novara			
129	Romentino	Novara			
130	S. Bernardino Verbano	VCO			
131	San Maurizio d'Opaglio	Novara			
132	San Nazzaro Sesia	Novara			
133	San Pietro Mosezzo	Novara			

ALLEGATO B

Elenco dei Comuni appartenenti ai B.T.O. ed alle Unioni Montane

Bacino Territoriale Omogeneo	N.1
Alta Agogna	
Boca, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavallirio, Gargallo, Gozzano, Maggiora, Pogno, Soriso	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.2
Bassa Agogna	
Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Tornaco, Vespolate	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.3
Bassa Valsesia	
Biandrate, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Vicolungo	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.4
Cusio	
Ameno, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.5
Lago Maggiore	
Arona, Belgirate, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Comignago, Divignano, Dormelletto, Invorio, Lesa, Meina, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Varallo Pombia	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.6
Media Agogna	
Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglio d' Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattico-Veruno, Suno, Vaprio d'Agogna	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.7
Media Valsesia	
Barengo, Briona, Caltignaga, Cavaglietto, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Momo, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.8
Novara	
Novara	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.9
Ovest Ticino	
Bellinzago Novarese, Cameri, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Romentino, Sozzago, Terdobbiate, Trecate	
Bacino Territoriale Omogeneo	N.10
Verbania	
Verbania	



Unione Montana Alta Ossola
Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo
Unione Montana Valli dell'Ossola
Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Crevoladossola, Druogno, Macugnaga, Masera, Montescheno, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Vanzone con San Carlo, Villadossola, Vogogna
Unione dei Comuni Montani Media Ossola
Beura Cardezza, Domodossola, Pallanzeno, Trontano
Unione del Lago Maggiore
Bee, Cannero Riviera, Cannobio, Valle Cannobina, Ghiffa, Gurro, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona
Unione Montana del Cusio e del Mottarone
Armeno, Arola, Baveno, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Stresa
Unione Montana dei Due Laghi
Brovello Carpugnino, Colazza, Massino Visconti, Nebbiuno, Pisano
Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne
Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona
Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone
Arizzano, Vignone
Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo
Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Mergozzo, Miazzina, San Bernardino Verbano
Unione Montana della Valle Vigezzo
Craveggia, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette



ALLEGATO C
Dati territoriali dei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 1
(Popolazione e Superficie, ISTAT 2022)

Comune	Popolazione	Superficie	Provincia
Agrate Conturbia	1.515	14,51	NO
Ameno	834	10	NO
Antrona Schieranco	400	99,99	VCO
Anzola d'Ossola	380	13,83	VCO
Arizzano	1.943	1,63	VCO
Armeno	2.093	31,58	NO
Arola	241	6,52	VCO
Arona	13.674	14,9	NO
Aurano	103	21,25	VCO
Baceno	867	68,73	VCO
Bannio Anzino	476	38,96	VCO
Barengo	730	19,36	NO
Baveno	4.726	17,25	VCO
Bee	756	3,28	VCO
Belgirate	496	8,4	VCO
Bellinzago Novarese	9.415	39,36	NO
Beura Cardezza	1.431	28,9	VCO
Biandrate	1.331	12,68	NO
Boca	1.119	9,64	NO
Bognanco	191	58,16	VCO
Bogogno	1.296	8,43	NO
Bolzano Novarese	1.146	3,27	NO
Borgo Ticino	5.135	13,27	NO
Borgolavezzaro	1.954	21,21	NO
Borgomanero	21.276	32,36	NO
Borgomezzavalle	292	19,43	VCO
Briga Novarese	2.744	4,75	NO
Briona	1.106	24,74	NO
Brovello Carpugnino	774	8,34	VCO
Calasca Castiglione	565	57,66	VCO
Caltignaga	2.504	22,32	NO
Cambiasca	1.575	3,94	VCO
Cameri	10.684	39,65	NO
Cannero Riviera	909	14,46	VCO
Cannobio	5.027	51,2	VCO
Caprezzo	170	7,26	VCO

Comune	Popolazione	Superficie	Provincia
Carpignano Sesia	2.443	14,76	NO
Casalbeltrame	989	15,9	NO
Casale Corte Cerro	3.389	12,08	VCO
Casaleggio Novara	908	10,5	NO
Casalino	1.518	39,6	NO
Casalvolone	876	17,43	NO
Castellazzo Novarese	315	10,77	NO
Castelletto sopra Ticino	9.813	14,61	NO
Cavaglietto	381	6,57	NO
Cavaglio d'Agogna	1.161	9,85	NO
Cavallirio	1.301	8,08	NO
Ceppo Morelli	299	40,01	VCO
Cerano	6.687	32,1	NO
Cesara	593	11,27	VCO
Colazza	529	3,09	NO
Comignago	1.218	4,38	NO
Cossogno	668	40,02	VCO
Craveggia	760	36,44	VCO
Cressa	1.609	7,11	NO
Crevaladossola	4.512	39,72	VCO
Crodo	1.417	61,69	VCO
Cureggio	2.573	8,38	NO
Divignano	1.423	5,24	NO
Domodossola	17.722	36,93	VCO
Dormelletto	2.568	7,01	NO
Druogno	1.055	29,05	VCO
Fara Novarese	1.991	9,35	NO
Fontaneto d'Agogna	2.586	21,19	NO
Formazza	442	130,41	VCO
Galliate	15.518	29,54	NO
Garbagna Novarese	1.400	10,09	NO
Gargallo	1.758	3,71	NO
Gattico-Veruno	5.219	26,36	NO
Germagno	181	2,9	VCO
Ghemme	3.369	20,57	NO
Ghiffa	2.283	13,95	VCO
Gignese	1.056	14,94	VCO
Gozzano	5.451	12,54	NO



Comune	Popolazione	Superficie	Provincia
Granozzo con Monticello	1.335	19,48	NO
Gravellona Toce	7.644	14,67	VCO
Grignasco	4.330	14,62	NO
Gurro	191	13,27	VCO
Intragna	100	9,95	VCO
Inverio	4.310	17,4	NO
Landiona	537	7,26	NO
Lesa	2.150	12,49	NO
Loreglia	218	9,2	VCO
Macugnaga	526	99,4	VCO
Madonna del Sasso	369	15,27	VCO
Maggiora	1.602	10,67	NO
Malesco	1.350	43,24	VCO
Mandello Vitta	225	5,88	NO
Marano Ticino	1.560	7,84	NO
Masera	1.465	20,09	VCO
Massino Visconti	1.120	6,77	NO
Massiola	116	8,05	VCO
Meina	2.371	7,79	NO
Mergozzo	2.141	27,35	VCO
Mezzomerico	1.199	7,59	NO
Miasino	809	5,34	NO
Miazzina	369	21,45	VCO
Momo	2.383	23,68	NO
Montecrestese	1.265	86,49	VCO
Montescheno	380	22,55	VCO
Nebbiuno	1.766	8,24	NO
Nibbiola	823	11,3	NO
Nonio	842	10,15	VCO
Novara	101.727	103,02	NO
Oggebbio	856	20,21	VCO
Oleggio	14.167	37,8	NO
Oleggio Castello	2.201	5,84	NO
Omegna	14.438	30,8	VCO
Ornavasso	3.334	25,87	VCO
Orta San Giulio	1.136	6,81	NO
Pallanzeno	1.103	4,42	VCO
Paruzzaro	2.153	5,36	NO

Comune	Popolazione	Superficie	Provincia
Pella	892	8,05	NO
Pettenasco	1.326	7,12	NO
Piedimulera	1.469	7,62	VCO
Pieve Vergonte	2.447	41,73	VCO
Pisano	779	2,77	NO
Pogno	1.338	10,06	NO
Pombia	2.112	11,96	NO
Prato Sesia	1.836	12,35	NO
Premeno	764	7,43	VCO
Premia	545	89,17	VCO
Premosello Chiovenda	1.838	34,11	VCO
Quarna Sopra	256	9,51	VCO
Quarna Sotto	364	16,05	VCO
Re	691	27,22	VCO
Recetto	957	8,8	NO
Romagnano Sesia	3.670	18,07	NO
Romentino	5.655	17,74	NO
San Bernardino Verbano	1.262	25,99	VCO
San Maurizio d'Opaglio	2.989	8,32	NO
San Nazzaro Sesia	733	11,5	NO
San Pietro Mosezzo	2.020	34,83	NO
Santa Maria Maggiore	1.283	53,09	VCO
Sillavengo	555	9,54	NO
Sizzano	1.355	10,5	NO
Soriso	720	6,29	NO
Sozzago	1.091	12,92	NO
Stresa	4.650	33,23	VCO
Suno	2.701	21,32	NO
Terdobbiate	454	8,49	NO
Toceno	727	15,71	VCO
Tornaco	875	13,32	NO
Trarego Viggiona	410	18,77	VCO
Trasquera	182	39,57	VCO
Trecate	20.470	38,42	NO
Trontano	1.626	57,91	VCO
Valle Cannobina	464	55,37	VCO
Valstrona	1.160	48,94	VCO
Vanzone con San Carlo	390	16,2	VCO



Comune	Popolazione	Superficie	Provincia
Vaprio d'Agogna	962	10,09	NO
Varallo Pombia	4.930	13,58	NO
Varzo	1.933	94,56	VCO
Verbania	29.952	37,62	VCO
Vespolate	2.011	17,84	NO
Vicolungo	828	13,42	NO
Vignone	1.189	3,54	VCO
Villadossola	6.244	18,02	VCO
Villette	273	7,43	VCO
Vogogna	1.708	15,28	VCO



ALLEGATO D
Quote di Rappresentatività dei Comuni appartenenti all'A.T.O. n. 1.

Comune	Quote Rappresentanza
Agrate Conturbia	0,27063
Ameno	0,17429
Antrona Schieranco	1,28072
Anzola d'Ossola	0,19603
Arizzano	0,13356
Armeno	0,51893
Arola	0,09602
Arona	0,98306
Aurano	0,27323
Baceno	0,91478
Bannio Anzino	0,51765
Barengo	0,28594
Baveno	0,49193
Bee	0,08524
Belgirate	0,13450
Bellinzago Novarese	1,04283
Beura Cardezza	0,44671
Biandrate	0,23691
Boca	0,18634
Bognanco	0,74251
Bogogno	0,18143
Bolzano Novarese	0,10781
Borgo Ticino	0,46568
Borgolavezzaro	0,38043
Borgomanero	1,64499
Borgomezzavalle	0,26134
Briga Novarese	0,21941
Briona	0,37548
Brovello Carpugnino	0,14992
Calasca Castiglione	0,75799
Caltignaga	0,42640
Cambiasca	0,14120
Cameri	1,12032
Cannero Riviera	0,23474
Cannobio	0,93639
Caprezzo	0,10119



Comune	Quote Rappresentanza
Carpignano Sesia	0,32777
Casalbeltrame	0,25750
Casale Corte Cerro	0,34912
Casaleggio Novara	0,18488
Casalino	0,58633
Casalvolone	0,27017
Castellazzo Novarese	0,15377
Castelletto sopra Ticino	0,75475
Cavaglietto	0,10479
Cavaglio d'Agogna	0,19143
Cavallirio	0,17732
Ceppo Morelli	0,52055
Cerano	0,79279
Cesara	0,17623
Colazza	0,06964
Comignago	0,12596
Cossogno	0,54215
Craveggia	0,50248
Cressa	0,18304
Crevoladossola	0,76206
Crodo	0,85825
Cureggio	0,25511
Divignano	0,14870
Domodossola	1,49566
Dormelletto	0,23759
Druogno	0,42671
Fara Novarese	0,23344
Fontaneto d'Agogna	0,41696
Formazza	1,66571
Galliate	1,27447
Garbagna Novarese	0,20835
Gargallo	0,14895
Gattico-Veruno	0,63519
Germagno	0,04700
Ghemme	0,45472
Ghiffa	0,30828
Gignese	0,24933
Gozzano	0,47489

Comune	Quote Rappresentanza
Granozzo con Monticello	0,32266
Gravellona Toce	0,62929
Grignasco	0,43582
Gurro	0,17799
Intragna	0,13095
Inverio	0,46961
Landiona	0,12255
Lesa	0,28218
Loreglia	0,12838
Macugnaga	1,28063
Madonna del Sasso	0,21350
Maggiora	0,22740
Malesco	0,62233
Mandello Vitta	0,08704
Marano Ticino	0,18937
Masera	0,33789
Massino Visconti	0,15031
Massiola	0,10798
Meina	0,23593
Mergozzo	0,46853
Mezzomerico	0,16522
Miasino	0,11423
Miazzina	0,29122
Momo	0,43646
Montecrestese	1,16128
Montescheno	0,30569
Nebbiuno	0,20639
Nibbiola	0,19000
Nonio	0,17664
Novara	7,21500
Oggebbio	0,30396
Oleggio	1,29973
Oleggio Castello	0,20152
Omegna	1,22747
Ornavasso	0,51934
Orta San Giulio	0,15174
Pallanzeno	0,11977
Paruzzaro	0,19269

Comune	Quote Rappresentanza
Pella	0,15314
Pettenasco	0,16670
Piedimulera	0,18131
Pieve Vergonte	0,66717
Pisano	0,08016
Pogno	0,20437
Pombia	0,27330
Prato Sesia	0,26215
Premeno	0,13789
Premia	1,15309
Premosello Chiovenda	0,53591
Quarna Sopra	0,13449
Quarna Sotto	0,22302
Re	0,38252
Recetto	0,16635
Romagnano Sesia	0,44080
Romentino	0,55215
San Bernardino Verbano	0,40028
San Maurizio d'Opaglio	0,27856
San Nazzaro Sesia	0,18727
San Pietro Mosezzo	0,55555
Santa Maria Maggiore	0,74230
Sillavengo	0,15227
Sizzano	0,21089
Soriso	0,12100
Sozzago	0,22596
Stresa	0,68847
Suno	0,42528
Terdobbiate	0,13319
Toceno	0,23987
Tornaco	0,21842
Trarego Viggiona	0,25990
Trasquera	0,50821
Trecate	1,67430
Trontano	0,82287
Valle Cannobina	0,72331
Valstrona	0,68295
Vanzone con San Carlo	0,22642

Comune	Quote Rappresentanza
Vaprio d'Agogna	0,18287
Varallo Pombia	0,45765
Varzo	1,30164
Verbania	2,21599
Vespolate	0,34137
Vicolungo	0,21695
Vignone	0,11371
Villadossola	0,58995
Villette	0,10932
Vogogna	0,29154
Quote Comuni	75,000

PROVINCE	QUOTE DI RAPPRESENTATIVITÀ*
Presidente Provincia di Novara <i>Quota = [50 – (Σ quote Comuni Provincia NO)]</i>	12,334
Presidente Provincia V.C.O. <i>Quota = [50 – (Σ quote Comuni Provincia VCO)]</i>	12,666
Σ Quote Presidenti	25,000



ALLEGATO E
Quote di rappresentatività delle Province, dei Bacini Territoriali Omogenei e delle Unioni
Montane appartenenti all'A.T.O. n. 1.

Ente rappresentato	% di rappresentanza
Provincia di Novara - Presidente	12,334
Provincia del VCO	12,666
B.T.O. 1 Alta Agogna	3,512
B.T.O. 2 Bassa Agogna	1,339
B.T.O. 3 Bassa Valsesia	3,828
B.T.O. 4 Cusio	1,039
B.T.O. 5 Lago Maggiore	4,963
B.T.O. 6 Media Agogna	2,742
B.T.O. 7 Media Valsesia	3,667
B.T.O. 8 Novara	7,215
B.T.O. 9 Ovest Ticino	8,470
B.T.O. 10 Verbania	2,216
Unione Montana Alta Ossola	7,563
Unione Montana Valli dell'Ossola	10,401
Unione dei Comuni Montani Media Ossola	2,885
Unione del Lago Maggiore	3,168
Unione Montana del Cusio e del Mottarone	4,817
Unione Montana dei Due Laghi	0,656
Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne	1,324
Unione Montana dei Comuni di Arizzano e Vignone	0,247
Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo	2,349
Unione Montana della Valle Viguzzo	2,599
TOTALE	100,000